

Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante "Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni".

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 concernente norme per la sicurezza degli impianti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 109/91;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 recante il recepimento della direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, concernente: "Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005 recante "Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente: Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 recante "regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.";

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante "Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni";

Visto in particolare l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

Vista la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

Vista la Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del [•];

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data [•]:

ADOTTA  
il seguente regolamento

Articolo 1  
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

- a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le comunicazioni;
- b) «punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
- c) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: il sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici comprese le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto e compresa Internet, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- d) «impianto interno di comunicazione elettronica»: il sistema d'utente costituito da una o più apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, allacciate tra loro attraverso i relativi cablaggi e accessori o altro mezzo elettromagnetico, ubicato nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore ovvero nell'ambito dello stesso edificio e allacciato alle reti pubbliche di comunicazione elettronica;
- e) «punto di utilizzo finale»: terminazione, a valle di un impianto interno di comunicazione elettronica, dalla quale è possibile usufruire di uno o più servizi di comunicazione elettronica, attraverso un collegamento a filo, radio, ottico o attraverso altri mezzi elettromagnetici. Nel caso in cui il terminale per la fruizione del servizio di comunicazione elettronica è direttamente allacciato alla rete pubblica di comunicazione elettronica, il punto di utilizzo finale coincide con il punto terminale di rete;
- f) «abilitazione»: autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto che si consegue previa presentazione della domanda di rilascio da parte del soggetto interessato e a seguito dell'accertamento, da parte del Ministero, del possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- g) «impresa abilitata»: impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui al successivo articolo 3 che ha conseguito l'abilitazione ai sensi del presente decreto;
- h) «albo nazionale»: albo nazionale tenuto dalla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero in cui sono iscritte le imprese abilitate ai sensi del presente decreto.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 e all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 citati nelle premesse.

## Articolo 2

### *(Ambito di applicazione e soggetti abilitati)*

1. Il presente decreto reca le previsioni di attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198.
2. I lavori di installazione, di allacciamento e di collaudo delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, finalizzati alla realizzazione di un impianto interno di comunicazione elettronica, nonché i lavori di manutenzione o di trasformazione, sono eseguiti dalle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico conseguita ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 o da imprese abilitate ai sensi del presente decreto. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10.
3. Le pubbliche amministrazioni come definite all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono provvedere direttamente alla manutenzione dei propri impianti interni di comunicazione elettronica con personale specializzato alle proprie dipendenze.

## Articolo 3

### *(Requisiti di qualificazione)*

1. Per ottenere l'abilitazione i soggetti interessati, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il complesso delle attività di cui al presente decreto;
  - b) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) non avere pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche; il requisito riguarda il titolare dell'impresa o il legale rappresentante e il direttore dei lavori;
  - d) non avere subito pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; il requisito riguarda il titolare dell'impresa o il legale rappresentante e il direttore dei lavori;
  - e) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - f) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - g) il seguente personale tecnico:
    - 1) un direttore dei lavori in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
      - i. diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
      - ii. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con

- specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- iii. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  - iv. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato.
- 2) non meno di tre unità addette all'esecuzione dei lavori di cui uno con funzioni di direttore dei lavori in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1). La figura di direttore dei lavori può essere rivestita anche dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa se in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1);
- h) disporre (proprietà, leasing, affitto, comodato d'uso) di appositi locali ad uso ufficio;
- i) disporre (proprietà, leasing, comodato d'uso) della sottoelencata dotazione minima di strumentazione:
- 1) uno strumento Misuratore di terra,
  - 2) un Set Generatore/Misuratore parametri trasmissivi,
  - 3) uno strumento Misuratore d'isolamento
  - 4) un Multimetro digitale.
- Detta strumentazione deve essere adeguata ad eseguire le prove previste dalle norme tecniche ed essere conforme alla normativa vigente;
- j) essere dotato di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale di importo non inferiore ad Euro cinquecentomila.

#### Articolo 4

##### *(Procedura per il conseguimento dell'abilitazione)*

1. Per ottenere l'abilitazione, un'impresa stabilita in Italia, in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio economico europeo (SEE), deve presentare al competente Ispettorato territoriale del Ministero dove ha sede legale, la domanda di rilascio di cui all'allegato 1 del presente decreto. Qualora l'impresa non abbia sede legale in Italia, deve presentare la domanda all'Ispettorato territoriale competente per il territorio in cui essa intende svolgere prevalentemente l'esercizio delle attività disciplinate dal presente decreto.
2. La domanda di rilascio, in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla persona fisica titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o dai soggetti da loro delegati, va corredata della seguente documentazione:
- a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura comprovante l'attività specifica dell'impresa nella realizzazione di impianti di telecomunicazioni comprensivo del nulla osta antimafia previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 oppure certificato equipollente per soggetti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio economico europeo;
  - b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa e del direttore dei lavori di data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda, ovvero, dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dell'atto di notorietà attestante la mancanza di pene detentive per delitto non colposo superiore ai sei mesi e di non essere sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione oppure certificato equipollente per soggetti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in uno dei Paesi dello spazio

economico europeo;

- c) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolo abilitativo del direttore dei lavori;
- d) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del libro unico del lavoro in regola con gli obblighi di vidimazione dell'INAIL ovvero, solo per i soggetti esonerati dalla tenuta del libro unico del lavoro ai sensi della legge 6 agosto 2008, n. 133, dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato occupazionale dell'impresa;
- e) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali;
- f) dichiarazione, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso della strumentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i);
- g) dichiarazione, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- h) dichiarazione, resa nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i) copia autentica o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui all'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
- j) ricevuta del versamento di Euro 400,00 per diritti amministrativi.

3. L'Ispettorato territoriale rilascia il provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'esercizio dell'attività oggetto della domanda può essere iniziato il giorno successivo alla data di rilascio del titolo abilitativo.

4. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, il competente Ispettorato territoriale invita l'impresa a provvedere alla regolarizzazione o l'integrazione. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, la procedura per l'abilitazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Il competente Ispettorato territoriale, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti richiesti, invita l'impresa a provvedere, entro i successivi 10 giorni, al pagamento della tassa sulle concessioni governative ai sensi dell'articolo 22 della tariffa annessa al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modifiche.

6. Il competente Ispettorato territoriale provvede al rilascio del relativo titolo abilitativo che avrà una numerazione sequenziale su base cronologica con indicazione della sigla della provincia sede dell'Ispettorato territoriale.

7. Entro i successivi 30 giorni, l'Ispettorato territoriale comunica alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione l'intervenuta abilitazione per l'iscrizione dell'impresa nell'albo nazionale.

8. L'impresa abilitata è tenuta a comunicare al competente Ispettorato territoriale del Ministero ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione che sia intervenuta successivamente al conseguimento dell'abilitazione, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione. Nel caso in cui le variazioni richiedano un aggiornamento dell'albo nazionale le medesime, entro i successivi 30 giorni, sono comunicate dall'Ispettorato territoriale alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione .

*(Validità, rinnovo e variazioni dell'abilitazione)*

1. L'abilitazione ha validità di tre anni a decorrere dal giorno successivo al suo rilascio. Almeno 60 giorni prima della scadenza di validità dell'abilitazione, le imprese abilitate che intendano proseguire la propria attività debbono presentare al competente Ispettorato territoriale del Ministero una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la persistenza dei requisiti.
2. La cessione totale dell'attività o il trasferimento dello specifico ramo d'azienda da parte di un'impresa abilitata deve essere notificata all'Ispettorato territoriale che ha rilasciato l'abilitazione indicandone i termini nella comunicazione. Entro i successivi 60 giorni l'Ispettorato territoriale comunica alle parti l'avvenuta variazione ovvero i motivi che ne giustificano il diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'abilitazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta qualora l'Ispettorato territoriale richieda chiarimenti o documentazione ulteriore.
3. Il subentro, entro i successivi 30 giorni dall'intervenuta variazione, è comunicato dall'Ispettorato territoriale alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede al conseguente aggiornamento dell'albo nazionale.

Articolo 6

*(Vigilanza, sospensione e decadenza dell'abilitazione)*

1. Il competente Ispettorato territoriale del Ministero dispone, nel triennio di validità dell'abilitazione, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa abilitata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità previsti. Al termine del sopralluogo viene redatto un apposito verbale che, consegnato in copia all'impresa verificata, viene conservato agli atti.
2. L'Ispettorato territoriale dispone la sospensione dell'abilitazione, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, quando l'impresa abilitata non è più in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), h), i) e j).
3. L'Ispettorato territoriale dispone la decadenza dell'abilitazione nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c), d), e), e f) e in caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2 ed all'articolo 9, comma 4.
4. I provvedimenti di sospensione e di decadenza dell'abilitazione sono notificati all'impresa e comunicati alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede al conseguente aggiornamento dell'albo nazionale.

Articolo 7

*(Realizzazione degli impianti interni di comunicazione elettronica)*

1. Le imprese realizzano gli impianti interni di comunicazione elettronica secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Al termine dei lavori debbono essere effettuate le prove di collaudo atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.

#### Articolo 8 (Attestazione)

1. L'impresa che ha provveduto alle operazioni di realizzazione, di installazione, di trasformazione e di collaudo deve consegnare all'utente, all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica di comunicazione elettronica, la sotto elencata documentazione:

- a) Schema di posa, giunzione e terminazione;
- b) Rapporto di prova;
- c) Attestazione di conformità dell'impianto conforme allo schema dell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto;
- d) Copia delle dichiarazioni di conformità alla normativa vigente delle apparecchiature, intermedie e terminali, costituenti l'impianto.

2. La sopra indicata documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal direttore dei lavori dell'impresa. L'attestazione di cui al comma 1 lettera c) deve essere opportunamente sottoscritta dall'utente; copia della medesima deve essere inoltrata dall'impresa alla sede del competente Ispettorato territoriale entro 60 giorni dal termine dei lavori.

3. Nel caso di impianti di capacità superiore a 120 punti di utilizzo finale deve essere consegnato all'utente anche il progetto dell'impianto redatto e sottoscritto da un professionista abilitato.

#### Articolo 9 (Controlli)

1. L'utente consente l'accesso ai propri locali al personale del competente Ispettorato territoriale del Ministero munito di tessera di riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la verifica sugli impianti interni di comunicazione elettronica e sulle apparecchiature terminali collegate.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, qualora durante le verifiche di cui al comma 1 si accertasse che l'impianto interno di comunicazione elettronica sia stato realizzato da un soggetto privo della prescritta abilitazione, l'Ispettorato, oltre a comminare al soggetto che ha realizzato l'impianto interno di comunicazione elettronica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, diffida l'utente a ricondurre a conformità l'impianto stesso entro il termine di 60 giorni.

3. Nel caso in cui l'utente, anche in seguito a comunicazione scritta, non permetta l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 e in caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente comma 2, il competente Ispettorato territoriale invia opportuna segnalazione all'operatore interessato per l'adozione, qualora ne ricorrano le condizioni, dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, comma 2, qualora durante le verifiche di cui al comma 1 si accertasse che l'impianto interno di comunicazione elettronica è difforme rispetto a

quanto dichiarato nell'attestazione di cui articolo 8, comma 1, lettera c) consegnata al termine dei lavori, l'Ispettorato commina all'impresa che ha realizzato l'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 e la diffida a provvedere alla regolarizzazione nel termine massimo di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine prescritto, è disposta la sospensione dell'abilitazione. Il provvedimento di sospensione dell'abilitazione è notificato all'impresa e comunicato alla direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione che provvede al conseguente aggiornamento dell'albo nazionale.

#### Articolo 10 (*Esclusioni*)

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, gli utenti possono provvedere autonomamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, quando l'impianto interno di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla sua complessità e dalla larghezza di banda offerta dall'operatore di rete, ha una capacità non superiore a dieci punti di utilizzo finale e l'allacciamento dell'impianto stesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica richiede il solo inserimento del connettore nel relativo punto terminale di rete.

2. Il solo allacciamento diretto di un terminale ad un punto di utilizzo finale non richiede l'intervento di imprese di cui all'articolo 2, comma 2.

#### Articolo 11 (*Disposizioni sulla tenuta dell'albo nazionale*)

1. La direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione istituisce l'albo nazionale. L'albo è pubblicato sul sito web del Ministero assicurando la disponibilità, l'integrità, l'autenticità dei dati e la sicurezza con riferimento al loro accesso, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, in materia di amministrazione delle informazioni in modalità digitale.

#### Articolo 12 (*Disposizioni transitorie*)

1. Le imprese titolari di autorizzazione per la classe installatori e manutentori di 1°, 2° e 3° grado in corso, rilasciata ai sensi della normativa previgente, sono automaticamente abilitate ai sensi del presente decreto sino alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata; alla scadenza, dette imprese dovranno richiedere l'abilitazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

2. Le imprese costruttrici di apparecchiature terminali titolari di autorizzazione per la classe costruttori, rilasciata ai sensi della normativa previgente, possono proseguire l'esercizio dell'attività di installazione, l'allacciamento e la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature sino alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata; alla scadenza, dette imprese dovranno richiedere l'abilitazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

3. Le imprese autorizzate, ai sensi della normativa previgente, ad effettuare la sola manutenzione delle



apparecchiature terminali, possono proseguire ad esercitare detta attività sino alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata; alla scadenza, dette imprese dovranno richiedere l'abilitazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

4. L'attuazione delle norme transitorie di cui al presente articolo non comporta il rimborso delle somme versate ai sensi della normativa previgente.

### Articolo 13 (*Abrogazioni*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

### Articolo 14 (*Disposizioni finali*)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede all'aggiornamento triennale dell'importo di cui al all'articolo 4, comma 2, lettera j).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Allegato 1

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ispettorato Territoriale \_\_\_\_\_

### DOMANDA

**per lo svolgimento dell'attività di realizzazione, installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di impianti interni di comunicazione elettronica**

#### Il sottoscritto:

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Luogo e data di nascita : \_\_\_\_\_

Residenza e domicilio: \_\_\_\_\_ cap: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

#### Rappresentante Legale della

Ditta: \_\_\_\_\_

Con sede in: \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ cap: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_

### CHIEDE

Il rilascio dell'abilitazione ministeriale ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 per svolgere l'attività di realizzazione, installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di impianti interni di comunicazione elettronica. A tal fine allega alla presente domanda i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale di attuazione inclusa la ricevuta del versamento di Euro 600 per diritti amministrativi.

Fornisce, inoltre, le seguenti notizie:

Direttore dei Lavori: \_\_\_\_\_


Personale addetto all'esecuzione dei lavori: \_\_\_\_\_

Elenco degli allegati.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

## Allegato 2



(Timbro Impresa)

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO (D.M. \_\_\_\_\_)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Direttore dei Lavori  
dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

- Iscritta all'Albo delle Imprese Abilitate al numero \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
- Titolare di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico conseguita ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 con scadenza \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

avendo provveduto:  alla realizzazione, installazione, allacciamento e collaudo  
 manutenzione ordinaria e/o straordinaria

dell'impianto interno di comunicazione elettronica di capacità

inferiore o pari  superiore a 120 punti di utilizzo finale

(descrizione schematica dell'impianto): \_\_\_\_\_

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  altro \_\_\_\_\_

installato nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

dell'utente \_\_\_\_\_

in edificio adibito ad uso:  industriale  civile  commercio  altri usi;

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che il suddetto impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio e delle norme tecniche vigenti in materia di comunicazione elettronica, avendo in particolare:

- rispettato il progetto (se presente);
- seguito la normativa tecnica in materia applicabile;
- installato componenti, materiali ed apparecchiature rispondenti alle norme previste per la conformità CE e l'immissione sul mercato;
- controllato e collaudato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito POSITIVO, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalla disposizioni di legge.

Allega alla presente Attestazione di conformità dell'impianto (allegati obbligatori):

- Progetto dell'impianto opportunamente sottoscritto (per impianti di capacità superiore a 120 punti di utilizzo finale);
- Schema di posa, giunzione e terminazione;
- Rapporto di prova;
- Copia delle dichiarazioni di conformità delle apparecchiature, intermedie e terminali, costituenti l'impianto.

Allega, altresì, i seguenti allegati (allegati facoltativi):

---

**DECLINA**

ogni responsabilità per ogni eventuale danno derivante da manomissione dell'impianto da parte di terzi.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il Direttore Lavori \_\_\_\_\_  
(Firma)

Controfirma dell'utente \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA**

(art. 13 del decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

*I dati personali forniti dall'utente saranno utilizzati dall'impresa nei limiti e nei modi necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate e saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti.*

*Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice presso l'ufficio dove ha sede legale l'impresa.*